

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Comm. Domenico Posca Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)

nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Nel giugno 2007, il ricorrente stipulava con un intermediario finanziario (al quale è successivamente subentrata l'attuale resistente) un contratto di finanziamento contro cessione del quinto.

Con nota del giugno 2009, recante in oggetto "Assicurazione sul rischio vita e impiego, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1891 c.c., 1 e 54 del DPR n. 180/1950", il cliente comunicava alla società finanziaria il collocamento in pensione per sopravvenuta invalidità totale e permanente, avvenuto il 20/5/2008.

La comunicazione rimaneva priva di riscontro, nonostante i solleciti effettuati con nota del 30/9/2009 nei confronti dell'intermediario e ulteriore missiva del 30/11/2009 indirizzata alla compagnia di assicurazioni.



Ritenendo assolta la fase della preventiva interlocuzione con l'intermediario a mezzo del sollecito inoltrato il 30/9/2009, rimasto anch'esso privo di riscontro, l'esponente presentava ricorso all'ABF chiedendo l'accertamento del diritto ad ottenere la copertura assicurativa stipulata per il "rischio impiego" a seguito del collocamento in pensione per la propria sopravvenuta invalidità totale e permanente all'attività lavorativa.

Secondo quanto evidenziato nelle controdeduzioni, la società finanziaria, con nota del 17/9/2009 indirizzata per conoscenza anche al ricorrente, richiedeva all'ente previdenziale di operare la trattenuta del quinto cedibile sulla pensione spettante al medesimo cliente, a seguito del collocamento in congedo. Ciò ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 180/1950, che estende l'efficacia della cessione sul trattamento di quiescenza che venga liquidato al cedente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

In pari tempo, l'intermediario - comunque - informava la compagnia assicurativa dell'interruzione del rapporto di lavoro dell'assicurato e dell'iniziativa già intrapresa nei confronti dell'ente previdenziale per il trasferimento della trattenuta.

Con riferimento alla specifica richiesta del ricorrente, poi, l'intermediario - nel chiederne il rigetto - precisava che nelle condizioni generali del contratto di assicurazione, e nel documento di sintesi accluso al contratto di prestito contro cessione del quinto, era espressamente previsto che *"il beneficiario delle prestazioni assicurate è l'ente erogante il finanziamento (art. 10), in favore del quale verrebbe liquidato l'indennizzo assicurativo"*. Sempre nelle condizioni generali, veniva inoltre previsto a favore dell'assicuratore il diritto di surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c., per il recupero dell'indennità pagata; per effetto della richiamata clausola, la compagnia assicurativa - se anche avesse pagato - avrebbe potuto *"rivalersi su qualsiasi ordine di beni, redditi, e proventi"* nei confronti dell'assicurato/cedente.

DIRITTO

Il Collegio, per dirimere l'insorta controversia, ha preso in considerazione la documentazione esibita dalle parti e, in particolare, la polizza assicurativa della quale il ricorrente invocava l'applicazione.

L'esame della polizza è certamente possibile *incidenter tantum*, anche sulla scorta dell'incontestabile rapporto di accessorietà del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento. Detta accessorietà è prevista espressamente già nell'art. 54 del DPR n.

180/1950, che prescrive per le “cessioni del quinto” una copertura assicurativa contro il rischio di cessazione o riduzione dello stipendio o la *“liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente”* per garantire la continuazione dell’ammortamento o il recupero del residuo debito. Conseguentemente, la regolamentazione contrattuale collega il corso del rapporto assicurativo alle sorti del finanziamento.

Chiarito questo aspetto, ai soli fini della cognizione della vicenda, occorre considerare che effettivamente nelle condizioni generali del contratto di assicurazione si specifica che il *“beneficiario delle prestazioni assicurate è l’ente erogante il finanziamento o la persona giuridica da quest’ultimo espressamente delegata”*. La titolarità dell’interesse assicurato è chiaramente confermata nel documento di sintesi relativo all’operazione di “prestito contro cessione del quinto”: l’art. 8 prevede che il cliente deve stipulare la polizza assicurativa *“a beneficio”* dell’intermediario cessionario e a sua *“maggiore garanzia”*, richiamando espressamente l’art. 1891 c.c. in tema di assicurazione per conto altrui.

Ai sensi dell’art. 9 delle condizioni generali della polizza assicurativa, poi, effettivamente, l’assicuratore che liquida l’indennizzo al beneficiario rimane surrogato, ex art. 1916 c.c., nei diritti che il medesimo beneficiario aveva nei confronti dell’assicurato.

Sulla scorta di tali previsioni contrattuali, espressamente accettate, ed applicate puntualmente dall’intermediario, appare evidente che il ricorso proposto non possa essere accolto, anche se il richiamo alla disposizione civilistica, che prevede la surrogazione nei diritti dell’assicurato, appare invero di dubbia legittimità in relazione ad una polizza stipulata dal cliente a copertura del rischio impiego e vita.

Sul punto, occorre considerare ancora che il contratto di cui trattasi è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del regolamento ISVAP n. 29/2009, il quale, per le polizze accessorie alla “cessione del quinto” contratte dal debitore a copertura del rischio impiego, esclude (implicitamente) la possibilità di surroga per l’assicuratore (art. 14, comma 2, del regolamento).

Pur non essendo tale aspetto espressamente considerato nel ricorso e pur ritenendo che difficilmente l’ABF avrebbe potuto estendere il suo sindacato fino a ritenere di poter disapplicare tale clausola, appare opportuno invitare l’intermediario, anche per favorire rapporti più chiari e trasparenti con la clientela, a operare in modo tale che simili previsioni - non sempre facilmente comprensibili dai contraenti - possano essere escluse per il futuro dalle condizioni generali delle polizze assicurative.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 520 del 11 giugno 2010

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI